

**COMMISSIONE SPECIALE  
PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA**

XIV.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1953**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	189
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della formulazione degli articoli):</b>	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348) . . . . .	189, 190
PRESIDENTE . . . . .	189, 190
SALERNO . . . . .	189, 190
CAVALLARI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	189
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per i danni di guerra</i> . . . . .	190

**La seduta comincia alle 9.**

CAVALLARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatore di emendamenti, il deputato Salerno.

**Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la conces-

sione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Nell'ultima seduta è stato approvato l'ultimo articolo del disegno di legge nel testo preparato dalla Commissione. È rinviata però la formulazione di alcuni articoli; parte perché di contenuto finanziario, parte in quanto era stato affidato ad alcuni membri della Commissione l'incarico di redigerne una nuova formulazione. Tra questi ultimi, vi è l'articolo relativo alla composizione della commissione che si deve occupare dei danni di guerra al di fuori del territorio nazionale, la cui formulazione è stata affidata agli onorevoli Lupis, Rocchetti, Riccio e Cavallari; vi è poi un articolo di cui l'onorevole Salerno si è riservato la formulazione, riguardante i galleggianti e precisamente la proprietà di un solo natante.

Poiché l'onorevole Salerno è presente, lo prego di riferire al riguardo.

SALERNO. Faccio presente anzitutto che, tra gli articoli in sospenso, c'è anche l'articolo 33 riguardante il trattamento particolare relativo al corredo, agli strumenti scientifici, e così via. Su questo articolo avevo proposto un emendamento che fu accantonato. Fu anche accantonata la questione sollevata dall'onorevole Chiostergi e dall'onorevole Cavallari, riguardante le opere scientifiche elaborate e non ancora pubblicate.

CAVALLARI, *Relatore di minoranza*. Desidero fare una questione pregiudiziale. Quando nell'ultima seduta terminammo l'esame dei vari articoli di questo disegno di legge, rimanemmo d'accordo che la prossima riunione sarebbe stata indetta con la presenza del Ministro del tesoro, onde aver comunicazione di alcuni dati di certa consistenza per quanto ri-

COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

guarda la parte finanziaria del provvedimento. Questa mattina ero venuto alla seduta proprio con questa previsione; senonché anche oggi il Ministro del tesoro non è presente.

Ora desidero rilevare che tutte le questioni di carattere particolare, come quella di cui si sta occupando l'onorevole Salerno ed altre, sono di carattere tecnico; ma quello che a noi interessa più di tutto è la questione di fondo. A noi interessa, infatti, conoscere qual'è l'atteggiamento che il Governo intende assumere nei confronti di quegli articoli che non abbiamo ancora avuto modo di discutere, perché involgono questioni di carattere finanziario, e la cui formulazione abbiamo rinviato ad una seduta successiva a quella in cui il Ministro ci avesse manifestato le intenzioni del Governo.

Mi pare che sia giunto il momento di arrivare ad una qualsiasi soluzione al riguardo. È inutile, infatti, discutere sui particolari, senza trattare la questione fondamentale.

Chiedo, perciò, all'onorevole Sottosegretario quali prospettive vi sono in tale senso, e se è mantenuto fermo l'impegno che il Ministro assunse di esporre il proprio punto di vista alla Commissione.

Non c'è bisogno che ricordi ai colleghi che da tutta la Commissione è stata lamentata l'assenza del Ministro del tesoro, poiché, se egli fosse intervenuto alla discussione, ci avrebbe posto in condizioni di lavorare più proficuamente.

In questa situazione, io non mi sento di continuare, e credo che sia necessario che la Commissione esprima il suo pensiero a questo proposito, e ciò anche per la dignità di ognuno di noi che, per partecipare a queste sedute, è costretto a rinunciare ad altri importanti impegni.

Ritengo, perciò, opportuno che la Commissione rinnovi un appello al Ministro del tesoro perché venga in Commissione, in modo da poter arrivare ad una conclusione costruttiva.

**PRESIDENTE.** Il Ministro del tesoro è stato invitato, e aveva assicurato la sua presenza per oggi. Ieri sera, però, si è scusato di non poter intervenire alla seduta, per impegni di Governo sopravvenuti.

**CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra).** L'impegno preso dal Ministro sussiste; se vogliamo sospendere la seduta e rinviarla, io non ho nulla in contrario. A meno che la Commissione non voglia impiegarla per discutere i punti cui ha accennato il Presidente.

**SALERNO.** Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Cavallari. Anche perché, a

chiarimento dell'invito che l'onorevole Presidente mi ha rivolto, di svolgere il mio emendamento sostitutivo di altro emendamento non da me presentato, faccio rilevare che gli emendamenti più importanti ai quali io gradirei di riferirmi — restando sempre nel settore marittimo — sono quelli riguardanti l'articolo 24 e l'articolo 25. L'articolo 24 riguarda quella quota di vetustà che bisogna detrarre dal valore della nave e l'obbligo della ricostruzione che, secondo la mia proposta, si dovrebbe limitare solamente al tonnellaggio risarcito. L'articolo 25 è, poi, fondamentale; io proponevo un emendamento soppressivo del limite di 200 milioni come quota consentita per il contributo. Non dimentichiamo che ci troviamo nel campo delle ricostruzioni navali e, se non si va oltre i 200 milioni, i contributi sono insufficienti. Con 200 milioni non si costruisce che ben poco, cioè si addivene a quell'opera di ricostruzione che, nel campo marittimo, è la meno importante e la meno efficiente.

Queste due questioni, a mia opinione, sono quelle veramente fondamentali ed hanno uno sfondo di carattere finanziario.

Inoltre, anche l'articolo 32-*bis* impegna le disponibilità finanziarie, perché si tratta di dare particolari agevolazioni a coloro che hanno subito danni per un determinato tonnellaggio.

Per queste considerazioni, io sono a disposizione del Presidente e della Commissione per quello che mi si inviterà a fare; però credo che i due argomenti fondamentali — articolo 24 e articolo 25 — non li potremo discutere senza la presenza del Ministro e la discussione dovrebbe essere, per la parte essenziale, rimandata a quando questi sarà presente. A meno che la Commissione non voglia prendere delle decisioni, dopo di che si vedrà quello che si deve fare.

**PRESIDENTE.** Se la Commissione è d'accordo, possiamo rinviare la seduta, per fissarla ad altra data, quando saremo sicuri della presenza del Ministro del tesoro. Prego ad ogni modo i colleghi di preparare gli articoli affidati alla loro formulazione, e particolarmente quello relativo alla commissione per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale.

Do, intanto, lettura del testo definitivo dell'articolo 32, relativo alla perdita dei natanti, secondo il testo predisposto dall'onorevole Salerno:

« Per la perdita, la distruzione e il danneggiamento di natanti di stazza lorda sino

---

**COMMISSIONE SPECIALE (DANNI DI GUERRA) — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953**

---

a 300 tonnellate, che costituivano i soli mezzi di lavoro non ancora sostituiti, verrà corrisposto l'indennizzo totale del costo di ricostruzione.

Per la perdita, la distruzione e il danneggiamento di natanti di stazza lorda compresa tra le 300 e le 500 tonnellate, che si trovano nelle condizioni stabilite dal 1° comma, verrà corrisposto un contributo pari all'80 per cento del costo di ricostruzione.

Ai proprietari e comproprietari di più natanti, aventi tutti diritto ai suddetti benefici, verrà corrisposto l'indennizzo o il contributo per la ricostruzione della unità di maggiore tonnellaggio.

Per la ricostruzione delle navi di cui al presente articolo, è ammesso il raggruppamento armatoriale secondo le modalità previste dall'articolo 26.

Verranno sempre detratte le somme versate a titolo di indennità di perdita o di avaria in seguito a requisizione o noleggio ».

Il seguito della formulazione degli articoli è dunque rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,30.**